



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

DECISIONE

relativa al

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 45s/2018

promosso nei confronti di

Loris Cerbara (tessera FIG n. 190862)

Il procedimento in oggetto nasce dal "rapporto informativo" della Segreteria del Riviera Golf Club per l'illecito che il tesserato Loris Cerbara ha commesso in occasione della gara "Badioli Immobiliare - Riviera Tour by Il Sorriso", svoltasi presso il Riviera Golf Club il 19 agosto 2018, consistente nella sottoscrizione e consegna di uno score con un risultato inferiore a quello reale ed effettivo.

Il rapporto informativo riferisce che il signor Cerbara, venuto a conoscenza del suo risultato consultando in serata il sito "gesgolf", ne riscontrava l'inesattezza e, pertanto, contattava la Segreteria del Circolo per richiedere una verifica del suo score.

Dalle verifiche eseguite, emergeva un errore alla buca 7, che risultava chiusa in 6 anziché in 7 colpi, come effettivamente dichiarato dallo stesso Cerbara che, nell'autodenunciarsi, si dichiarava disposto a subire le conseguenze dell'accaduto.

Informato ex art. 42 del Regolamento di Giustizia dell'apertura del presente procedimento e della possibilità di addivenire alla sua definizione mediante decreto con comminazione della sanzione della ammonizione, il signor Cerbara non ha fatto pervenire alcuna richiesta in tal senso.

Dalle risultanze del procedimento e di quanto anche riferito dalla Segreteria emerge che l'incolpato ha reputazione di giocatore corretto e rispettoso delle regole; che l'infrazione di cui si tratta non ha una connotazione dolosa, essendo dipesa da mera negligenza nel controllo, non accurato, dello score a fine gara, prima della sua sottoscrizione e della sua consegna: ciò che non esclude - comunque - la configurazione dell'illecito, sia pure sotto un profilo meramente colposo; che il tesserato Cerbara ha spontaneamente ed autonomamente denunciato il proprio illecito prima che qualunque altro soggetto lo segnalasse agli organi a ciò preposti, addirittura adoperandosi spontaneamente ed efficacemente per elidere le conseguenze pregiudizievoli dell'infrazione; che, infine, egli non risulta avere precedenti disciplinari.

P.Q.M.

si commina al tesserato Loris Cerbara **la sanzione della ammonizione accompagnata dal preannuncio di più gravi provvedimenti disciplinari nel caso di ulteriori infrazioni.**

Bologna, 19 settembre 2018

AVV. GIORGIO VASELLI
*Giudice Sportivo Territoriale
per l'Emilia Romagna - Marche*